

## proposta di legge n. 54

a iniziativa del Consiglieri Ortenzi, Comi, Ricci, Badiali, Sciapichetti,  
Giancarli, Traversini, Perazzoli, Busilacchi

*presentata in data 10 novembre 2010*

---

INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISLESSIA  
E DA ALTRE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO (DSA)

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge promuove, nel pieno rispetto della normativa statale vigente, interventi atti a garantire i necessari supporti alle persone con difficoltà specifiche di apprendimento in modo da ottenere una loro formazione adeguata, prevenire l'insuccesso scolastico e assicurare un equo inserimento lavorativo.

Come è noto i disturbi specifici di apprendimento si sostanziano nella disgrafia, disortografia, dislessia o discalculia.

La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta come difficoltà ad imparare a leggere, nonostante un'istruzione regolare e un'adeguata intelligenza, in assenza di patologie e di deficit sensoriali. Il fenomeno riguarda nel nostro Paese circa il 4 per cento dei bambini e delle bambine.

La disgrafia e la disortografia comportano manifestazioni come scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità della scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso dello spazio sul foglio. Vengono sballiate e tralasciate sillabe o parole, la scrittura risulta disordinata, irregolare e illeggibile, sotto dettatura, in caso di copiatura e nelle traduzioni.

I ragazzi dislessici imparano comunque a leggere, a scrivere, a fare operazioni matematiche, ma a costo di un enorme sforzo; dato l'autocontrollo esasperato che devono esercitare, le loro forme ed i loro tempi di concentrazione sono limitati. I bambini dislessici si distraggono facilmente e non sono costanti, possono soffrire di disturbi somatici per prestazioni che in altri sono automatismi. Il loro disagio psicologico e le conseguenti strategie di mascheramento sono interpretate come scarso impegno, pigrizia, svogliatezza.

Crescendo, gli alunni dislessici individuano strategie di compensazione più o meno efficaci e commettono pochi errori, ma non sempre raggiungono un profitto scolastico e ottengono

inserimenti lavorativi commisurati alle loro potenzialità.

Senza interventi educativi e didattici idonei, si sviluppano ansie da fallimento e blocchi di apprendimento anche irreversibili.

Con la presente proposta si intende concorrere al sostegno di politiche attive volte a risolvere le problematiche in questione garantendo la piena integrazione dei soggetti affetti da questo disturbo.

Il primo passo in tale direzione consiste nel riconoscere la dislessia. A tal fine la proposta prevede la realizzazione di campagne informative rivolte in particolare ad insegnanti, genitori, università, associazionismo.

La soluzione della problematica in questione passa poi attraverso una diagnosi specialistica che accerti il disturbo. La legge si muove in tal senso introducendo misure volte a garantire, in ogni area vasta la presenza di centri specialistici che possano adeguatamente provvedere alla diagnosi precoce della malattia.

L'intervento legislativo prevede, inoltre, la promozione della formazione e dell'aggiornamento degli insegnanti sulle problematiche e sulle strategie di intervento per i soggetti affetti da DSA; l'erogazione di contributi a scuole e famiglie per l'acquisto di sussidi volti a ridurre i disagi dei soggetti dislessici come computer, calcolatrici, registratori, lettore ottico, sintetizzatore vocale ecc.; la costituzione di un comitato tecnico scientifico con compiti di supporto e consulenza ai decisori politici in relazione alle strategie politiche regionali in materia. Essendo, infine, la dislessia una realtà permanente che non scompare con l'età, la legge prevede misure compensative a favore di soggetti affetti da DSA anche nei concorsi pubblici svolti in ambito regionale.

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa statale vigente, la piena integrazione sociale e lavorativa dei soggetti affetti da difficoltà specifica di apprendimento (DSA) quali la disgrafia, la disortografia e la discalculia.

2. La Regione, in particolare, promuove e sostiene interventi volti a:

- a) assicurare l'identificazione precoce delle DSA e la riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti;
- b) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate alle DSA;
- c) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA.

**Art. 2**  
*(Campagna di sensibilizzazione)*

1. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione alla problematica delle difficoltà specifiche di apprendimento indirizzate alle famiglie, alla scuola, alle Università, al mondo del lavoro, alle realtà sanitarie, all'associazionismo e al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, in particolare volte ad incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico.

**Art. 3**  
*(Formazione degli insegnanti e degli operatori sanitari)*

1. La Regione sostiene le iniziative delle competenti autorità scolastiche volte all'aggiornamento del personale docente in particolare dirette a garantire:

- a) la conoscenza delle problematiche relative alle DSA, con particolare riferimento alla loro precoce individuazione;
- b) la conoscenza delle strategie didattiche adeguate, individuate alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere con la collaborazione di centri di ricerca universitari, di associazioni, agenzie ed istituzioni educative;
- c) l'applicazione delle strategie indicate alla lettera b), e l'adozione di percorsi educativi individualizzati, anche attraverso soluzioni dispensative e compensative nel corso dei cicli d'istruzione.

2. E' altresì assicurata l'adeguata formazione degli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA.

#### **Art. 4**

*(Adeguamento del sistema sanitario regionale)*

1. Il piano socio sanitario regionale individua, nel rispetto della normativa statale vigente, le strutture deputate alla diagnosi della DSA, assicurando la presenza di almeno una di esse in ogni area vasta.

#### **Art. 5**

*(Sostegni alle famiglie e alle scuole)*

1. La Regione eroga contributi in favore delle scuole e delle famiglie con soggetti affetti da DSA per l'acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, atti a facilitare i percorsi didattici degli alunni con DSA.

#### **Art. 6**

*(Comitato tecnico scientifico per le DSA)*

1. E' istituito il Comitato tecnico scientifico per le DSA. Il Comitato è costituito secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, assicurando la presenza all'interno dello stesso di rappresentanti:

- a) delle strutture regionali competenti in materia di istruzione, politiche sociali e sanitarie, formazione professionale;
- b) di genitori dei bambini con DSA;
- c) di pediatri di libera scelta;
- d) di neuropsichiatri infantili;
- e) di psicologi;
- f) di logopedisti;
- g) di pedagogisti;
- h) di grafologi.

2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive nei confronti della Regione per gli interventi previsti dalla presente legge. In particolare il Comitato:

- a) esprime parere sul programma indicato all'articolo 7;
- b) cura le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte elaborando una relazione annuale per monitorare l'applicazione della legge e dei risultati conseguiti.

3. Il Comitato dura in carica tre anni.

4. La partecipazione al Comitato è gratuita.

**Art. 7***(Programma regionale)*

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approva il programma degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma prevede in particolare:

- a) le priorità di finanziamento;
- b) i criteri e le modalità di erogazione dei contributi regionali per gli interventi previsti agli articoli 2 e 5 e al comma 1 dell'articolo 3.

**Art. 8***(Concorsi pubblici regionali)*

1. Ai soggetti affetti da DSA nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è assicurata la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, oppure di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove.

2. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica che accerti l'esistenza del disturbo.

**Art. 9***(Disposizione finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2011 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2011, sono iscritte nell'UPB 53007 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).